



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Direttiva LADI II (Prassi LADI II)

**Mercato del lavoro / Assicurazione
contro la disoccupazione (TC)**

Stato: 01.01.2023

Direktion für Arbeit / Direction du travail / Direzione del lavoro / Directorate of Labour
Holzikofenweg 36, CH-3003 Berna
Tel. 058 462 29 20
www.seco.admin.ch, www.lavoro.swiss; tcjd@seco.admin.ch

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

PREMESSA

Nella sua qualità di autorità di vigilanza, l'ufficio di compensazione dell'AD provvede all'applicazione uniforme del diritto e fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l'esecuzione della legge (art. 110 LADI). Nell'ambito dei provvedimenti inerenti all'indennità per insolvenza, ciò avviene mediante la direttiva LADI II, vincolante per tutti gli organi esecutivi. La SECO dirige l'ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 3 LADI).

Se il Tribunale federale effettua correzioni e precisazioni che comportano la modifica della prassi, l'ufficio di compensazione dell'AD informa gli organi esecutivi mediante una direttiva. La pubblicazione di una tale modifica della prassi da parte dell'ufficio di compensazione dell'AD è determinante per una deroga alla direttiva LADI in vigore (DTFA C 291/05 del 13.4.2006).

La direttiva LADI II di norma viene pubblicata due volte all'anno (1° gennaio e 1° luglio) nella sua versione integrale. I numeri marginali modificati sono comunicati e spiegati brevemente in un'e-mail di accompagnamento. Le modifiche sono segnalate da una freccia ↓.

La direttiva LADI II è pubblicata su www.lavoro.swiss e in TCNet. In TCNet è inoltre disponibile un elenco delle modifiche.

La direttiva LADI II comprende i seguenti capitoli:

- A** Definizione e basi legali
- B** Diritto all'indennità
- C** Versamento dell'indennità
- D** Procedura d'esecuzione e di fallimento.

Le direttive riportate nel capitolo «Temi speciali» nella direttiva LADI ID valgono per l'applicazione della LADI in generale.

Regola di citazione: Direttiva LADI II A1

SECO – Direzione del lavoro

INDICE

A DEFINIZIONE E BASI LEGALI

Definizione	A1 – A5
Oggetto.....	A1 – A1
Distinzione tra l'ID e l'II	A3 – A3
Basi legali	A6 – A12

B DIRITTO ALL'INDENNITÀ

Diritto all'indennità	B1 – B15
Circostanze che danno diritto all'indennità	B1 – B5
Circostanze che non danno diritto all'indennità	B8 – B6
Aventi diritto	B9 – B8
Nozione di credito salariale	B11 – B12
Verosimiglianza del credito salariale	B15 – B15
Entità dell'indennità	B18 – B20
Esercizio del diritto all'indennità	B23 – B29
Autorità competente.....	B23 – B22
Stato della procedura d'esecuzione forzata	B25 – B23
Termini	B26 – B28
Modalità.....	B31 – B29
Trasferimento del credito alla cassa	B32 – B32
Obblighi dell'assicurato	B35 – B37
Obbligo di ridurre il danno	B35 – B36
Obbligo di restituire.....	B39 – B37
Obbligo di informare	B40 – B41

C VERSAMENTO DELL'INDENNITÀ

Calcolo dell'indennità.....	C1 – C1
Conteggio dei contributi e dei premi AVS/AI/IPG/AINF e LPP	C2 – C6
Pagamento parziale	C6 – C9
Imposta alla fonte dei lavoratori stranieri.....	C9 – C10
Conteggio finale	C10 – C12


D PROCEDURA D'ESECUZIONE E DI FALLIMENTO

Procedura d'esecuzione e di fallimento	D1 – D7
In generale.....	D1 – D2
Comunicazione fra la cassa di disoccupazione e l'ufficio competente.....	D3 – D7
Chiusura dell'esecuzione forzata.....	D7 – D9
Procedura all'estero	D9 – D10

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

AA	Assicurazione contro gli infortuni
AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AI	Assicurazione invalidità
AELS	Associazione europea di libero scambio
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
cfr.	confronta
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Diritto delle obbligazioni, RS 220)
consid.	considerando
cpv.	capoverso
Direttiva LADI ID	Direttiva LADI sull'indennità di disoccupazione
Direttiva LADI RCCI	Direttiva LADI sulla restituzione, la compensazione, il condono e l'incasso
DTF/TFA	Decisione del Tribunale federale/Decisione del tribunale federale delle assicurazioni
DLA	Rivista sul diritto del lavoro
FUSC	Foglio ufficiale svizzero di commercio
ID	Indennità di disoccupazione
II	Indennità per insolvenza
ILR	Indennità per lavoro ridotto
IPG	Indennità di perdita di guadagno
IPI	Indennità per intemperie
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.0)
LAVS	Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
lett.	lettera
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LEF	Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale (RS 831.40)
OADI	Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.02)
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
p. es.	per esempio

PP	Previdenza professionale
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
seg./segg.	e seguente / e seguenti
TF	Tribunale federale
UE	Unione europea



DEFINIZIONE E BASI LEGALI

DEFINIZIONE

OGGETTO

- A1** L'II è un'assicurazione che copre la perdita di guadagno in caso di insolvenza del datore di lavoro.

A differenza delle altre prestazioni dell'AD, l'II assicura contro la perdita del lavoro ma copre solamente il rischio di insolvenza del datore di lavoro.

L'indennità è versata quando il datore di lavoro insolvente non può più pagare il salario del lavoratore conformemente al contratto. Lo scopo è assicurare i crediti salariali del lavoratore affinché i salari non versati non incidano troppo duramente sui suoi mezzi di sussistenza.

L'II copre di regola unicamente gli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro (cfr. pure B18) ed è limitata al guadagno massimo assicurato. Queste limitazioni valgono per ogni singolo rapporto di lavoro.

DISTINZIONE TRA L'ID E L'II

- A2** L'II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre l'ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L'II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un'attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

- A3** Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell'ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L'assicurato ha diritto all'ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l'ID che viene versata all'assicurato in virtù dell'art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell'assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Direttiva LADI ID C198 segg.)

- A4** L'II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377).

- A5** Invece, i casi in cui l'assicurato non ha potuto lavorare senza colpa propria per motivi inerenti alla sua persona (come malattia, infortunio, servizio militare; cfr. 324a CO), o perché ha preso ferie, sono parificati a periodi di lavoro e quindi coperti dall'indennità

per insolvenza, ovviamente a condizione che il datore di lavoro fosse tenuto a versare il salario e che il lavoratore non beneficiasse di nessun'altra compensazione legale o contrattuale del salario per il periodo in questione (cfr. nozione di credito salariale – B11 segg.)

Allo stesso modo, se si stabilisce che il rapporto di lavoro non è stato disdetto, che il lavoratore ha chiesto al datore di lavoro di fornirgli lavoro e che quest'ultimo lo ha trattenuto con una promessa in tal senso, le perdite di salario dell'assicurato, imputabili alla mora del datore di lavoro, sono parificabili a periodi di lavoro e coperte dall'II.

Nonostante il parere contrario espresso dal TF (DTF 125 V 492), queste eccezioni sono giustificate poiché l'assicurato, nella fattispecie, è ancora legato dal rapporto di lavoro. Egli non è in disoccupazione né dal punto di vista giuridico, né di fatto, e quindi non è idoneo al collocamento.

BASI LEGALI

DIRITTO FEDERALE

A6 L'II è disciplinata dagli articoli 51 a 58 LADI e 73 a 80 OADI.

ACCORDO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

A7 Il diritto internazionale vigente non prevede alcuna assistenza amministrativa nell'ambito di procedure di riscossione o di esecuzione forzata negli Stati UE/AELS.

B

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

art. 51 e 58 LADI; art. 73 e 74 OADI

CIRCOSTANZE CHE DANNO DIRITTO ALL'INDENNITÀ

B1 Il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento

Vi è un diritto all'II se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e il lavoratore vanta crediti salariali nei suoi confronti.

B2 Il datore di lavoro non è stato dichiarato in fallimento causa manifesto indebitamento

Vi è un diritto all'II anche nel caso in cui il fallimento non venga dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese (art. 169 LEF). Questa condizione è soddisfatta soltanto dal momento in cui la procedura esecutiva non può più andare avanti senza l'anticipo delle spese, vale a dire dopo la domanda di fallimento. Non è rilevante se il fallimento è stato chiesto dall'assicurato o da un altro creditore.

Il semplice estratto del registro delle esecuzioni o la domanda di fallimento non danno ancora diritto all'indennità per insolvenza in virtù dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LADI. In questa fase l'indebitamento è possibile, ma non "manifesto" ai sensi di legge.

B3 È stata presentata una domanda di pignoramento per crediti salariali

Vi è un diritto all'II anche nel caso in cui il lavoratore presenti, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

Se il datore di lavoro si è trasferito all'estero e il luogo di soggiorno non è noto, l'assicurato non può più chiedere il pignoramento ma può chiedere la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione nel luogo dell'ultimo domicilio del datore di lavoro (TFA C 380/99 del 23.8.2000 – cfr. B4).

B4 Fallimento senza preventiva esecuzione

L'art. 190 LEF autorizza eccezionalmente il creditore a chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento contro il debitore senza preventiva esecuzione. Se ha avviato un'esecuzione, il creditore può interrompere la procedura e chiedere l'immediata dichiarazione di fallimento solamente nei seguenti casi:

- a. il debitore non ha una dimora conosciuta, è fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni o ha compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in via di pignoramento;
- b. il debitore soggetto alla procedura di fallimento ha sospeso i suoi pagamenti. Se la sospensione dei pagamenti riguarda i salari dovuti ai lavoratori dell'impresa, la dichiarazione di fallimento può generalmente essere chiesta senza preventiva esecuzione;
- c. *soppresso* ↓¹
- d. *soppresso* ↓

Se la domanda di fallimento è stata inoltrata senza preventiva esecuzione, e il fallimento non è stato dichiarato soltanto perché nessun creditore era disposto ad anticipare le spese nei termini di cui all'art. 169 LEF, l'assicurato ha diritto all'II.

B5 Secondo la giurisprudenza, l'insolvenza del datore di lavoro al momento della disdetta del contratto di lavoro non costituisce un presupposto del diritto all'II.

Oltretutto, il Tribunale federale ha rinunciato a fissare un limite temporale per il diritto all'II perché potrebbe risultare iniquo se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovessero subire ritardi per motivi indipendenti dalla volontà dell'assicurato. L'unico limite temporale del diritto all'indennità è dato dalla prescrizione dei crediti che derivano da uno dei rapporti di cui all'art. 128 cif. 3 CO (5 anni).

B6 Moratoria concordataria o di dilazione giudiziaria del fallimento

L'omologazione della moratoria concordataria o della dilazione del fallimento è sufficiente per conferire un diritto all'II (DTF 123 V 106).

B7 La lista delle circostanze che danno diritto all'II è esaustiva (DTF 131 V 196).

¹ → B4c e B4d soppresso dicembre 2015

CIRCOSTANZE CHE NON DANNO DIRITTO ALL'INDENNITÀ

- B8**
- Passaggio dallo stato provvisorio a quello definitivo della moratoria concordataria;
 - radiazione della società dal Registro di commercio (DTF del 24.9.12, 8C_410/2012).

AVENTI DIRITTO

- B9** I lavoratori soggetti all'obbligo contributivo al servizio di un datore di lavoro insolvente che sottostà a una procedura d'esecuzione forzata in Svizzera o che occupa in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'II. I lavoratori che non hanno ancora raggiunto l'età minima di contribuzione per l'AVS sono parificati ai lavoratori soggetti all'obbligo contributivo (art. 73 OADI). L'età limite per l'II corrisponde all'età normale della pensione AVS, dato che a quel momento viene meno l'obbligo contributivo.

Il diritto all'II non deve soddisfare altre condizioni oltre a quella dell'esercizio di un'attività salariata soggetta a contribuzione. In particolare, non è determinante la condizione della residenza o del domicilio, per cui anche i frontalieri o i lavoratori che risiedono all'estero possono chiedere l'II. Non è neppure determinante il fatto che i contributi sociali siano stati effettivamente versati oppure che il lavoratore disponga un permesso di lavoro valido.

In base all'articolo 11 LLN, gli organi esecutivi sono tenuti a segnalare per accertamento all'organo cantonale competente in materia di lotta contro il lavoro nero gli indizi e i casi sospetti di lavoro nero. ↓²

- B10** Non hanno diritto all'II le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'impresa o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda.

Questa esclusione si applica indipendentemente dalla forma della società e dallo status di contribuente AVS in qualità di dipendente (cfr. Direttiva LADI ID B12 segg.)

² → B9 modificato luglio 2018

NOZIONE DI CREDITO SALARIALE

B11 Sono coperti solamente i crediti salariali derivanti da prestazioni lavorative fornite prima della circostanza che fa sorgere il corrispondente diritto all'II (cfr. A2 e B16).

Il credito salariale non è determinato ai sensi del diritto in materia di esecuzioni (art. 219 cpv. 4 LEF), ma bensì in funzione del salario ai sensi dell'AD e dell'AVS. Per credito salariale si intende il salario di cui all'art. 5 cpv. 2 LAVS, comprese le indennità dovute (cfr. Direttiva LADI ID C2 segg.) L'II copre i crediti salariali solamente fino all'importo massimo di cui all'art. 3 cpv. 2 LADI.

Il datore di lavoro è tenuto a pagare i contributi all'AVS e all'AD per un lavoratore straniero anche se quest'ultimo non dispone di un permesso di lavoro. Un contratto di lavoro che non rispetta le disposizioni della polizia degli stranieri non è comunque nullo. Di conseguenza tale "lavoratore in nero" può far valere i propri crediti salariali verso il suo datore di lavoro e beneficiare dell'II.

B12 Non rientrano nella nozione di salario e sono quindi esclusi dall'II i crediti seguenti:

- l'indennità giornaliera percepita per incapacità lavorativa a causa di malattia o infortunio. Viene versata solo l'eventuale differenza fra tale compensazione e il salario normalmente dovuto;
- gli assegni familiari (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. f OAVS); o
- le spese esenti dal contributo AVS (spese di viaggio, pranzo, rappresentanza, materiale e vestiti da lavoro).

B13 Se la cassa cantonale preposta al versamento dell'II constata che per lo stesso periodo l'autorità cantonale ha già rilasciato un'autorizzazione ILR/IPI, occorre tener conto di quanto segue: nel quadro dell'ILR o dell'IPI, la persona assicurata ha acconsentito a una riduzione del 20 % del suo salario. La persona assicurata ha diritto all'II nella misura dell'80 % (DLA 1998 n. 12 pag. 58) per il salario non corrisposto dal datore di lavoro (nonostante il versamento delle ILR/IPI al datore di lavoro). I conseguenti doppi pagamenti da parte dell'AD sono da accettare, poiché non spetta ai lavoratori rispondere delle omissioni dei loro datori di lavoro. La cassa competente deve inserire nella procedura fallimentare i pagamenti II effettuati ed eventuali restituzioni ILR/IPI in sospeso. ↓³

B14 Per avere diritto all'II, il lavoratore deve essere ancora titolare dei crediti al momento della dichiarazione di fallimento. Questa condizione non è soddisfatta se il salario è stato versato al lavoratore da terzi prima della dichiarazione di fallimento. La cessione del credito salariale a un'altra persona prima della dichiarazione di fallimento non conferisce a tale persona alcun diritto all'II (DLA 2000 n. 35 pag. 182).

Il trasferimento del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 333, oppure del nuovo art. 333b CO (in vigore dal 1.1.2014) non incide sul diritto all'II se sono soddisfatte le

³ ➔ B13 modificato gennaio 2022

condizioni di cui all'art. 51 LADI per quel che concerne il precedente datore di lavoro (DTF 127 V 183 consid. 8; DTF 8C_801/2011 dell'11.6.2012).

VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO SALARIALE

art. 74 OADI

- B15** La cassa può versare l'Il soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro. In effetti non è sufficiente che l'assicurato affermi di avere diritto a un certo salario, alle vacanze o al pagamento delle ore supplementari. Poiché non è sempre possibile fornire una prova oggettiva già all'inizio della procedura, la verosimiglianza del credito salariale costituisce un livello intermedio tra la mera affermazione e la prova oggettiva.
- B16** Per rendere verosimile il credito salariale, l'assicurato può, in particolare, presentare le informazioni sul salario contenute nel contratto di lavoro scritto, il rapporto sulle ore di lavoro, le buste paga ricevute, gli estratti conto bancari o postali, un riconoscimento di debito dell'ex datore di lavoro, eventuali certificati dell'Ufficio esecuzione e fallimenti o, a seconda dei casi, le dichiarazioni di precedenti superiori o collaboratori.
- Le informazioni possono essere reperite presso l'ex datore di lavoro o l'Ufficio esecuzione e fallimenti. Il diritto al salario derivante dalle vacanze non godute, dalle ore supplementari o dalle ore di recupero deve essere di norma comprovato tramite il sistema di registrazione del tempo di lavoro.
- B17** La cassa versa l'Il solamente dopo aver esaminato la verosimiglianza delle informazioni e dei documenti forniti dall'assicurato, senza dover aspettare la decisione in merito al credito dell'assicurato nell'ambito della dichiarazione di fallimento.
- Nei casi in cui la procedura di pignoramento o di fallimento sia già in fase avanzata, la cassa verifica se l'assicurato ha già ottenuto dei pagamenti.

ENTITÀ DELL'INDENNITÀ

art. 52 LADI; art. 75a e 76 OADI

B18 L'II copre i crediti salariali concernenti gli ultimi 4 mesi al massimo dello stesso rapporto di lavoro fino a concorrenza, per ogni mese, dell'importo massimo di cui all'art. 3 cpv. 2 LADI. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

Gli assegni familiari non sono parte integrante del salario determinante ai sensi della LAVS. L'interessato deve quindi esercitare il suo diritto agli assegni familiari non versati presso la cassa di compensazione del datore di lavoro (cfr. B12).

B19 È considerato stesso rapporto di lavoro anche un rapporto di lavoro che, entro un anno:

- a. è ripreso dalle due parti; oppure
- b. continua dopo una disdetta causata da una modifica del contratto.

La dicitura «è ripreso dalle due parti» deve essere intesa alla lettera. Un'impresa che succede ad un'altra, oppure appena fondata o ripresa ecc., viene considerata una «nuova» parte.

I crediti salariali sono coperti per 4 mesi al massimo per lo stesso rapporto di lavoro presso il medesimo datore di lavoro anche se si sono verificate più circostanze che hanno fatto sorgere un diritto all'II. Tuttavia, se l'ultima circostanza che ha fatto sorgere il diritto all'II presso lo stesso datore di lavoro risale a oltre 2 anni, un nuovo diritto può essere riconosciuto. Infatti, per analogia con il sistema dei termini quadro di 2 anni, se il salario è stato versato per un lungo periodo, si ritiene che viene a mancare il nesso di causalità con l'ultima circostanza che ha fatto sorgere il diritto all'II.

CREDITI SORTI DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

B20 L'II copre eccezionalmente i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento nella misura in cui l'assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato dichiarato e purché non costituiscano debiti della massa fallimentare. L'art. 52 cpv. 1^{bis} LADI precisa inoltre che l'II versata per i crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento e per quelli sorti prima di tale dichiarazione non può coprire più di quattro mesi.

Ad esempio, un lavoratore è considerato in buona fede allorché il fallimento del suo datore di lavoro è stato dichiarato mentre era in vacanza e non poteva quindi esserne a conoscenza.

CONTRIBUTI LEGALI ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI

B21 I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall'II. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli assicuratori competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta.

B22 La cassa preleva dall'II i contributi (quota del lavoratore e del datore di lavoro):

- a. all'AVS/AI/IPG e all'AD destinati alla cassa di compensazione AVS del datore di lavoro;
- b. all'AA obbligatoria destinati all'istituto d'assicurazione competente;
- c. alla PP obbligatoria destinati all'istituto di previdenza del datore di lavoro.

L'importo dei contributi alla PP obbligatoria risulta dal regolamento dell'istituto di previdenza; la cassa preleva solamente i contributi corrispondenti al salario coordinato.

ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'INDENNITÀ

art. 53 LADI; art. 77 e 78 OADI

AUTORITÀ COMPETENTE

B23 La richiesta d'Il deve essere presentata alla cassa pubblica di disoccupazione competente del Cantone nel quale è stata promossa l'esecuzione o è stato dichiarato il fallimento del datore di lavoro.

Per determinare la cassa competente non è rilevante il domicilio dell'assicurato, ma la sede dell'impresa (art. 46 a 55 LEF). Se il fallimento di un datore di lavoro ha ripercussioni per succursali o stabili organizzazioni situate in un altro Cantone, i loro lavoratori possono far valere il diritto all'indennità attraverso la cassa pubblica di tale Cantone, che trasmetterà le richieste e gli allegati alla cassa competente del Cantone in cui si trova la sede principale dell'impresa.

B24 Se il datore di lavoro non sottostà in Svizzera a una procedura di esecuzione forzata, è competente la cassa pubblica del Cantone nel quale si trova il precedente luogo di lavoro. Se esistono diversi luoghi di lavoro in diversi Cantoni, la cassa competente è determinata dall'ufficio di compensazione dell'AD.

STATO DELLA PROCEDURA D'ESECUZIONE FORZATA

B25 Affinché l'Il possa essere versata, l'insolvenza del datore di lavoro deve sfociare in una procedura di esecuzione forzata che ha raggiunto uno dei seguenti stadi (cf. B1 segg.):

- a. dichiarazione di fallimento;
- b. presentazione della domanda di pignoramento;
- c. il fallimento non è stato dichiarato perché nessun creditore era disposto ad anticipare le spese conformemente all'art. 169 LEF;
- d. concessione della moratoria concordataria;
- e. dilazione giudiziaria del fallimento.

TERMINI

B26 Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve presentare la richiesta d'indennità per insolvenza alla cassa pubblica competente entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel FUSC. Lo stesso vale in caso di moratoria concordataria o di sospensione per mancanza di attivi.

Le pubblicazioni nel FUSC nella rubrica «Registro di commercio» o nella sottorubrica «Avviso provvisorio di apertura di fallimento» non determinano l'inizio del periodo di 60 giorni dato che la pubblicazione non è un obbligo legale. Solamente la pubblicazione ai sensi degli art. 232 e 233 LEF (nella sottorubrica «Pubblicazione di

fallimento/Diffida ai creditori») è determinante per l'inizio di tale periodo (DLA 1989 n. 3 pag. 67).

In caso di sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi, è determinante anche la pubblicazione di tale sospensione nel FUSC (art. 230 cpv. 2 LEF), sempreché non sia già stata pubblicata la dichiarazione di fallimento (DLA 1989 n. 3 pag. 66; DTF 114 V 354).

Nel caso di cui all'art. 51 cpv. 1 lett. b LADI, considerata l'assenza di pubblicazione nel FUSC, l'assicurato deve far valere il diritto all'II entro 60 giorni dal momento in cui ha preso atto che il termine per il versamento dell'anticipo delle spese ai sensi dell'art. 169 cpv. 2 LEF è trascorso infruttuoso. A colui che ha inoltrato la domanda di proseguimento della procedura, la data di scadenza per l'effettuazione dell'anticipo spese ai sensi dell'art. 169 cpv. 2 LEF è invece già nota.

B27 In caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento. Tuttavia, il periodo di 60 giorni inizia a decorrere soltanto il giorno successivo alla notifica dell'esecuzione del pignoramento, vale a dire il giorno successivo alla notifica della copia dell'atto di pignoramento. Il lavoratore che riceve la notifica del pignoramento oltre 2 mesi dopo l'esecuzione di quest'ultimo, non commette alcuna colpa facendo valere tardivamente il suo diritto, ed il termine di 60 giorni deve essergli restituito (DLA 1996/1997 n. 13 pag. 69).

B28 In caso di differimento giudiziario del fallimento, il lavoratore deve inoltrare la sua domanda di II entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa del FUSC. Tuttavia, tale pubblicazione avviene solo se la tutela dei terzi lo esige (art. 725a cpv. 3 CO). Se il differimento del fallimento non è pubblicato, in linea di principio il periodo di 60 giorni inizia a decorrere quando l'assicurato ne ha preso atto.

B28a In caso di moratoria concordataria, il termine per l'inoltro della domanda di II comincia a decorrere dalla pubblicazione della moratoria concordataria provvisoria nel FUSC (DTF 131 V 454). ↓⁴

B29 I summenzionati termini rappresentano termini di perenzione: allo scadere degli stessi il diritto all'II si estingue. Una richiesta d'II inviata o consegnata alla cassa al più tardi l'ultimo giorno utile è considerata consegnata entro i termini. Si considera che il termine è stato rispettato anche nel caso in cui la richiesta d'II sia stata consegnata in tempo utile a una cassa non competente o a un'altra autorità (art. 39 LPGGA).

La restituzione dei termini di perenzione può avvenire solamente se il richiedente o il suo rappresentante non hanno potuto agire per tempo per un valido motivo (ad es. grave malattia improvvisa o infortunio). L'ignoranza della legge non può essere addotta come scusa (DTF C 20/07 del 22.10.2007). L'assicurato deve presentare la richiesta di restituzione dei termini entro 30 giorni dalla fine dell'impossibilità di agire (art. 41 LPGGA), contemporaneamente alla domanda d'II.

⁴ ➔ B28a inserito gennaio 2022

La sospensione dei termini secondo l'art. 38 cpv. 4 LPGA non si applica all'art. 53 cpv. 1 LADI (DTF 8C_541/2009 del 19.11.2009; TFA C108/06 del 14.08.2006).

- B30** Se per lo stesso rapporto di lavoro si susseguono diverse circostanze che potrebbero far insorgere il diritto all'II, all'assicurato possono essere nondimeno indennizzati soltanto 4 mesi (p. es. moratoria concordataria seguita dalla dichiarazione di fallimento). Conseguentemente, l'assicurato non può compensare il diritto all'II che non ha fatto valere durante la moratoria concordataria (p. es. 2 mesi di salario) in occasione di un evento successivo (p. es. il fallimento ulteriore del datore di lavoro) e ciò quand'anche le pretese salariali intervenute tra la moratoria concordataria ed il fallimento dovessero corrispondere soltanto a 2 mesi di salario.

MODALITÀ

Art. 77 OADI

- B31** L'assicurato che chiede l'II deve presentare alla cassa competente:
- la richiesta di indennità per insolvenza debitamente compilata;
 - il numero AVS (indicato sul certificato di assicurazione AVS o sulla tessera di assicurazione malattia);
 - se è straniero, il permesso pertinente; nonché
 - le ulteriori informazioni di cui la cassa ha bisogno per valutare il diritto all'indennità.

Se necessario, la cassa fissa all'assicurato un termine ragionevole per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze in caso di omissione (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA). La perdita del diritto si ha solamente se la cassa ha reso attento l'assicurato, espressamente e senza possibilità di equivoco, alle conseguenze giuridiche in caso di non rispetto del termine impartito (TFA C 312/01 del 27.03.2002).

In base alla giurisprudenza (DLA 1995 n. 21 pag. 122) basta una mera domanda informale affinché il termine di 60 giorni sia considerato rispettato, a condizione però che in seguito il modulo sia compilato e consegnato insieme agli altri documenti necessari entro il termine impartito dalla cassa. ↓⁵

⁵ → B31 modificato luglio 2021

TRASFERIMENTO DEL CREDITO ALLA CASSA

art. 54 LADI; art. 79 e 80 OADI

B32 Con il pagamento dell'II, le pretese salariali dell'assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell'indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento.

Se l'assicurato ha già ottenuto un certificato di carenza beni, deve cederlo alla cassa.

Quando la cassa ha comunicato all'assicurato di averlo surrogato nei suoi diritti e di aver avviato la procedura, l'assicurato può avviare una procedura di esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro solamente per i crediti rimanenti non coperti dall'II.

B33 La cassa deve far valere i suoi diritti, anche se le possibilità di recuperare il credito sono minime, per preservare i vantaggi legati al possesso di un certificato di carenza beni (prescrizione ventennale). La cassa non può rinunciare a far valere i propri diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento non abbia ordinato la sospensione della procedura di fallimento (art. 230 LEF), oppure che la cassa abbia ottenuto l'accordo in tal senso dall'ufficio di compensazione dell'AD, ad esempio nel caso il datore di lavoro debba essere escusso all'estero (cfr. D9).

B34 Per gli atti esecutivi abituali non è necessario il consenso preventivo dell'ufficio di compensazione dell'AD.

Se l'II è erogata ai sensi dell'art. 51 cpv.1, lett. b, LADI (cfr. B2), l'inoltro della domanda di fallimento ed il versamento dell'anticipo spese necessario alla prosecuzione della procedura di fallimento spetta alla cassa. La domanda di fallimento deve intervenire entro 15 mesi dalla notifica del precetto esecutivo (art. 166 cpv. 2 LEF).

Da ultimo, la cassa può proporre procedimenti atti a generare spese per il creditore solo con il consenso dell'ufficio di compensazione dell'AD. Si tratta per lo più di procedure di diritto civile, quali le richieste di sequestro o le azioni di responsabilità.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

art. 55 LADI

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all'II, attua l'obbligo generale dell'assicurato di ridurre il danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.) L'assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un'azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all'II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l'assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.

⇒ Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l'assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l'assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario)

TFA C 109/04 del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 lett. b LADI)

TFA C 91/01 del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l'assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell'assicurato all'II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).

OBBLIGO DI RESTITUIRE

B39 Il lavoratore deve restituire l'II, in deroga all'art. 25 cpv. 1 LPGA, se il credito salariale è respinto nella procedura di fallimento o di pignoramento, non è (interamente) coperto per sua colpa intenzionale o sua grave negligenza, oppure è successivamente (parzialmente o totalmente) soddisfatto dal datore di lavoro.


La restituzione non è condizionata alla natura giuridica dei crediti, ovvero dal fatto che rientrino nel diritto civile o nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 8C_809/2009 del 3.12.2009).

OBBLIGO DI INFORMARE

art. 56 LADI; art 28 e 32 LPGA

B40 Il datore di lavoro e l'Ufficio esecuzione e fallimenti sono tenuti a fornire alla cassa ogni informazione necessaria per valutare la pretesa del lavoratore e per stabilire il diritto all'II.

B41 L'Ufficio esecuzione e fallimenti deve in particolare fornire gratuitamente all'assicurato il formulario che attesta l'inoltro della domanda di pignoramento.

A large, bold, black capital letter 'C' is centered on the page. The letter is thick and has a slight shadow effect, giving it a three-dimensional appearance. It is the central focus of the page.

**VERSAMENTO
DELL'INDENNITÀ**

CALCOLO DELL'INDENNITÀ

- C1** La cassa verifica i dati del modulo “Domanda d'indennità per insolvenza” presentati dall'assicurato (cfr. www.lavoro.swiss -> Moduli -> Per i disoccupati -> 716.701 i). In particolare devono essere indicati:
- i crediti salariali per ogni mese;
 - l'importo dei crediti salariali in sospeso per gli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro fino all'importo massimo assicurato per l'AD (cfr. Direttiva LADI ID E1);
 - l'eventuale importo che il datore di lavoro avrebbe dovuto pagare in caso di malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile o di protezione civile, ILR o IPI;
 - la tredicesima e le gratifiche, se l'assicurato vi ha diritto, solamente in proporzione (pro rata) e al massimo per gli ultimi 4 mesi;
 - l'eventuale diritto a un'indennità per vacanze non godute o a un'indennità di vacanze non versata, nonché il diritto a un'indennità per le ore di recupero già effettuate, ma solamente in maniera proporzionale ai crediti salariali coperti dall'II;
 - eventuali supplementi, sempreché il datore di lavoro sia tenuto a versarli e che siano versati a titolo di salario e quindi soggetti ai contributi AVS, p. es.: supplemento per lavoro a squadre, lavoro nei cantieri o lavoro sporchevole, premi per lavoro a cottimo, indennità per lavoro straordinario, notturno o domenicale).

CONTEGGIO DEI CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AINF E LPP

- C2** La cassa deduce dall'importo lordo dell'II i contributi per le assicurazioni sociali (quota del lavoratore e del datore di lavoro).
- C3** Per quanto concerne la PP, la cassa deduce soltanto i contributi corrispondenti al salario coordinato. Poiché la quota del lavoratore alla PP varia da lavoratore a lavoratore, non è stato fissato un tasso di riferimento ed è pertanto necessario contattare l'istituto di previdenza del datore di lavoro fallito.
- C4** Il conteggio dei contributi deve essere compilato in duplice copia; la cassa vi deve iscrivere la quota del datore di lavoro, nonché la quota del lavoratore e riportare il totale sul conteggio dei contributi.

Affinché il conteggio definitivo dell'indennità per insolvenza possa essere stabilito senza ritardi, la cassa deve impartire agli assicuratori AVS/AI/IPG/AINF e LPP un termine ragionevole (10 giorni) per effettuare i conteggi.

Non appena i suddetti assicuratori hanno verificato il conteggio dei contributi e calcolato la quota del datore di lavoro, essi rispediscono una copia del conteggio alla cassa e le indicano al contempo i contributi da versare. Tramite la seconda copia del conteggio gli assicuratori richiedono all'Ufficio esecuzione e fallimenti di ridurre l'importo totale dei rispettivi crediti prodotti.

- C5** La cassa paga le fatture delle assicurazioni sociali entro 30 giorni.

PAGAMENTO PARZIALE

- C6** La cassa effettua un primo versamento non appena può calcolare l'importo lordo dell'II basandosi sui documenti facenti fede presentati dall'assicurato. Questo acconto, pari al 70 % dell'importo lordo dell'II, deve permettere all'assicurato di fare fronte alle spese personali e familiari nonostante la perdita parziale o totale del salario. In questa fase, la cassa non può ancora calcolare l'indennità definitiva poiché non dispone ancora dei conteggi AVS, SUVA, LPP, nonché gli eventuali conteggi riguardanti le imposte alla fonte. Per i lavoratori a cui viene prelevata l'imposta alla fonte le deduzioni salariali possono difatti anche superare il 30 %. In tal caso le casse sono autorizzate a versare un acconto al massimo del 60 % dell'importo lordo dell'II.
- C7** Con il pagamento dell'acconto le pretese salariali dell'assicurato sono trasferite alla cassa nella misura dell'indennità versata, compreso il privilegio legale nel fallimento (art. 54 LADI). Non è necessaria una cessione di credito scritta dell'assicurato. La cassa consegna una copia dell'acconto all'assicurato e una all'Ufficio esecuzioni e fallimenti e comunica loro al tempo stesso che è subentrata nella procedura fino a concorrenza delle prestazioni versate. Se l'assicurato ha già ottenuto un certificato di carenza beni, è tenuto a cederlo alla cassa (art. 54 cpv. 3 LADI). La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 54 cpv. 1 LADI).
- C8** L'annuncio del pagamento parziale all'Ufficio esecuzione e fallimenti costituisce una produzione provvisoria di credito. La cassa comunica l'importo definitivo del credito surrogato soltanto dopo aver effettuato il conteggio finale.

IMPOSTA ALLA FONTE DEI LAVORATORI STRANIERI

- C9** Versando l'II, la cassa si sostituisce al datore di lavoro fallito e deve, di conseguenza, versare le imposte alla fonte per i lavoratori stranieri senza permesso di domicilio. Per l'assoggettamento all'imposta è determinante il luogo di dimora dell'assicurato.
- La cassa trasmette quindi all'amministrazione fiscale competente una copia del conteggio effettuato per il pagamento parziale. L'autorità fiscale calcola l'imposta alla fonte e consegna la sua fattura alla cassa.

CONTEGGIO FINALE

- C10** La cassa effettua il conteggio finale e versa il saldo all'assicurato non appena conosce gli importi esatti da dedurre per l'imposta alla fonte e per i contributi AVS/AI/IPG/AINF/AD/LPP.

D

PROCEDURA D'ESECUZIONE E DI FALLIMENTO

PROCEDURA D'ESECUZIONE E DI FALLIMENTO

IN GENERALE

- D1** Le informazioni dettagliate relative alla procedura d'esecuzione e di fallimento sono illustrate in modo esaustivo sul sito dell'Ufficio federale di giustizia (https://www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/betreibung/allgemein_it) nonché alla pagina della Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera (<https://www.betreibung-konkurs.ch/informationen/betreibung>). ↓⁶
- D2** Tramite la pagina dell'Ufficio federale di giustizia è possibile visualizzare una rubrica che permette d'individuare l'Ufficio esecuzioni competente e di compilare on line il modulo per la domanda d'esecuzione. Nel caso di una compilazione elettronica, sarà necessario possedere una firma digitale qualificata. ↓

COMUNICAZIONE FRA LA CASSA DI DISOCCUPAZIONE E L'UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI COMPETENTE

- D3** Di norma la cassa deve difendere i propri diritti nella procedura di pignoramento o di fallimento. La cassa informa tramite lettera l'Ufficio esecuzioni e fallimenti competente della surrogazione e trasmette una copia del conteggio provvisorio. Quando ha effettuato il calcolo definitivo, la cassa manda una copia del conteggio finale all'Ufficio esecuzioni e fallimenti e fa iscrivere in graduatoria l'importo lordo dell'indennità per insolvenza.
- D4** Al contempo trasmette all'Ufficio esecuzioni e fallimenti i conteggi dei contributi AVS/AI/IPG/AINF/AD/LPP versati.
- D5** La cassa deve consultare sistematicamente il FUSC per verificare l'avanzamento della procedura. Quando il credito è ammesso, non si procede a un avviso personale ai sensi dell'art. 249 cpv. 3 LEF.

La cassa è avvertita se il credito è stato rigettato o è stato ammesso in un altro grado (cfr. art. 219 cpv. 4, lett. b, e art. 249 cpv. 3 LEF). La cassa ha 20 giorni per contestare la graduatoria.

⁶ ➔ D1-D2 modificato luglio 2021

D6 Secondo l'art. 68 LEF le spese d'esecuzione sono a carico del debitore e il creditore è tenuto ad anticiparle.

L'assicurato deve pertanto anticipare le spese fino allo stadio della domanda di fallimento (art. 169 LEF).

Se l'II è erogata ai sensi dell'art. 51 cpv.1 lett. b LADI (cfr. B2), l'inoltro della domanda di fallimento ed il versamento dell'anticipo spese necessario alla prosecuzione della procedura di fallimento spetta alla cassa.

CHIUSURA DELL'ESECUZIONE FORZATA

D7 Alla chiusura dell'esecuzione forzata, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti versa i seguenti importi:

- alla cassa, le quote per l'II e per i contributi alle assicurazioni sociali che ha pagato;
- al lavoratore, la quota per il saldo del credito salariale;
- alla cassa di compensazione dell'AVS e agli altri istituti di assicurazione, le quote per i crediti concernenti il saldo dei contributi e dei premi.

D8 Eventuali certificati di carenza beni devono essere trattati conformemente alla Direttiva LADI RCCI D17 segg.

PROCEDURA ALL'ESTERO

D9 Se un credito deve essere fatto valere all'estero, la cassa sottopone il caso all'ufficio di compensazione dell'AD con l'insieme degli atti. L'ufficio di compensazione dell'AD può autorizzare la cassa a rinunciare all'esercizio dei suoi diritti, se l'esigibilità del credito appare dubbia o se sono prevedibili complicazioni oppure spese sproporzionate.